

**Svolgimento del processo**

Con citazione del 27.9.1996 ----- curatore del fallimento della s.r.l. ----- conveniva davanti al tribunale di Napoli il Dr. ----- già curatore dello stesso fallimento ed il banco di Napoli, per ottenere il pagamento di L. 279.930.588, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma che non era stata più rinvenuta nel deposito acceso ai sensi dell'art. 34 l.f. presso l'agenzia di Castelcapuano del banco di Napoli, a cui era stato lasciato in custodia il libretto relativo da parte del ----- . Si costituiva il ----- il quale contestava qualsiasi responsabilità ex art. 38 l.f., assumendo che egli si era avvalso di un coadiutore, il rag. ----- (su autorizzazione del g.d.), cui aveva delegato gran parte delle funzioni ed il quale gli aveva suggerito di lasciare in custodia all'agenzia bancaria il libretto di deposito; che, successivamente, accortosi dell'ammanco, aveva denunciato il fatto al p.m.. Il convenuto chiamava in causa il suo assicuratore, ----- per la responsabilità civile professionale di commercialista.

Si costituiva la ----- eccependo che l'attività di curatore fallimentare non rientrava nel rischio coperto, attinente esclusivamente all'attività di commercialista, libero professionista.

Nel corso del giudizio interveniva transazione tra la curatela ed il convenuto banco di Napoli, che corrispondeva alla prima il capitale del deposito e gli interessi, mentre la curatela cedeva al banco i diritti e le ragioni di credito nei confronti del ----- . Con sentenza del 18.5.1999 il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere tra la curatela ed il banco di Napoli ed, in accoglimento della domanda di regresso di quest'ultimo, condannava il ----- e la ----- al pagamento in solido della metà di quanto il banco di Napoli aveva pagato alla curatela.

Avverso questa sentenza proponevano appello la ----- ed appelli incidentali il banco di Napoli ed il ----- . La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 31.1.2001, rigettava tutti gli appelli.

Riteneva la corte di merito che non poteva accogliersi la richiesta di sospensione del processo civile in attesa dell'accertamento penale, non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c.; che nella fattispecie l'evento dannoso era ascrivibile a comportamenti omissivi sia del banco di Napoli che del ----- che aveva delegato quasi tutte le attività proprie del curatore al coadiutore, ---- -- e che aveva lasciato in deposito il libretto presso l'agenzia bancaria, in violazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni date dal presidente della sezione fallimentare, nonché delle più comuni norme di diligenza del buon padre di famiglia in tema di custodia di libretto di deposito; che il ----- quindi, doveva rispondere per un fatto proprio e non dell'ausiliario, imputato; che, in mancanza di diversi elementi, doveva ritenersi operante la presunzione di eguaglianza delle colpe di cui all'art. 2055, tra il ----- e la banca; che se il ----- avesse depositato in cancelleria o tenuto con sé il libretto, gli ammanchi non sarebbero stati possibili; che non aveva senso l'assunto del ----- di voler profittare della transazione tra la banca e la curatela, a norma dell'art. 1304 c.c., poichè avendo la banca pagato l'intero alla curatela, essa aveva acquisito il diritto di regresso nei confronti del ----- per la metà, ai sensi dell'art. 2055, c. 2, c.c. ed il ----- non aveva altro modo di concorrere alla transazione che quello di pagare la metà della somma pagata dalla banca.

Riteneva la corte territoriale che erano infondate le eccezioni tendenti ad escludere la solidarietà nel risarcimento del danno, poichè, per quanto la responsabilità della banca era per fatto altrui (del dipendente) ex art. 2049 c.c., e quella del ----- per fatto proprio, ex art. 2043 c.c., l'unicità dell'evento dannoso era di per sé idonea a fondare la solidarietà.

Quanto all'appello principale della ----- riteneva la corte di merito che la polizza assicurativa in questione copriva la responsabilità civile del ----- nell'attività professionale di commercialista; che anche l'attività del curatore rientrasse in questa attività; che il curatore era un privato libero professionista incaricato dal tribunale e svolgente pubbliche funzioni, quale ausiliario di giustizia; che a tanto si giungeva anche con un'interpretazione integrativa del contratto a norma dell'art. 1374 c.c., in mancanza di esplicita esclusione dell'attività di curatore fallimentare; che costituiva eccezione nuova quella relativa all'invalidità della modifica della polizza originaria per inesatte e reticenti dichiarazioni ex art. 1892 c.c. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ----- . Resistono con rispettivi controricorsi il Banco di Napoli ed il ----- . Quest'ultimo ha presentato anche ricorso incidentale, cui resiste con controricorso il Banco di Napoli. Il Banco di Napoli e la ----- hanno presentato memorie.

## Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente ----- lamenta l'errata e falsa applicazione degli artt. 27 e segg. e 38 l. fall., in relazione all'art. 2229 e segg. c.c. e dell'art. 2236 c.c., nonché dell'art. 1362 e segg. c.c., in relazione all'interpretazione della polizza (n. 3 dell'art. 360 c.p.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione (n. 5 dell'art. 360 c.p.c.).

**Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata erratamente abbia ritenuto che l'attività di curatore fallimentare rientrasse nell'attività professionale di dottore commercialista e che quindi la polizza assicurativa di responsabilità civile avente ad oggetto quest'ultima, coprisse anche la responsabilità del curatore; che contraddittoriamente la sentenza impugnata, pur contrapponendo l'attività del privato esercente pubbliche funzioni a quella esplicita dal dottore commercialista, con un inammissibile salto logico ricomprendeva poi tra queste anche l'eventuale assunzione della qualità di curatore fallimentare.**

**Ritiene la ricorrente che esiste una radicale differenza tra l'attività del libero professionista e quella del curatore fallimentare, che è invece un ausiliare di giustizia; che tale differenza emerge chiaramente dagli artt. 2229 e segg. c.c., relativi alle professioni intellettuali, e dagli artt. 27 e segg. l. fall., relativi al curatore fallimentare, e che detta funzione può essere assunta da soggetto non iscritto in alcun albo professionale; che l'art. 38 l.f. prevede una responsabilità per il curatore radicalmente diversa da quella prevista dall'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità solo ai casi di dolo o colpa grave; che lo stesso compenso è determinato per il curatore, in base a criteri (d.m. 28.7.1992, n. 570) diversi da quelli previsti per il libero professionista.**

2.1 - Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.

Osserva preliminarmente questa Corte che il problema, che si propone ai fini di questa causa, non è se l'attività del curatore fallimentare sia diversa rispetto a quella del libero professionista nell'ambito di un contratto d'opera professionale intellettuale (nel quale caso la risposta è positiva), ma se detta diversità comporti anche che l'attività di curatore fallimentare non costituisca attività professionale del professionista iscritto all'albo di appartenenza.

2.2. Va preliminarmente osservato, con riguardo alle professioni intellettuali, che di esse il codice civile tratta al capo 2° titolo 3°, libro 5°, dagli artt. 2229 e segg.. Senonchè ciò che occorre porre in risalto, per impostare subito il filo conduttore della soluzione del problema, è che tra l'art. 2229 c.c. e gli artt. 2230 e segg. vi è una radicale diversità di contenuti, sebbene nella fattispecie essa non pare essere stata colta, facendosi riferimento genericamente agli artt. 2229 e segg..

L'art. 2229 c.c., che dispone che la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, contiene i principi fondamentali della disciplina pubblicistica delle professioni intellettuali: questi principi trovano poi attuazione e svolgimento nelle leggi speciali che disciplinano le singole professioni. Nè ciò urta contro gli artt. 4 e 35 cost., che non comportano una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, rientrando nella competenza del legislatore fissare i requisiti di preparazione e capacità occorrenti per un dato esercizio professionale nell'interesse della collettività (Corte cost., 24/07/1998, n. 328). La disciplina codicistica delle professioni intellettuali, se pure presuppone nei casi previsti, la determinazione legislativa per singole attività professionali e da questa fa conseguire determinati effetti giuridici (art. 2231 c.c.), è tutta orientata alla determinazione della natura e degli effetti giuridici del contratto privatistico di opera intellettuale professionale, del quale definisce il contenuto, l'oggetto e gli effetti (artt. 2230 - 2237 c.c.).

2.3. In altri termini le disposizioni codicistiche di cui alle predette norme (artt. 2230 - 2237) trattano esclusivamente un modo (quello contrattuale) di attuarsi dell'attività professionale intellettuale ma non esauriscono tutte le possibilità esplicazioni dell'attività professionale intellettuale, nei limiti delle leggi speciali che regolano ciascuna professione.

E' quindi errata l'equazione di fondo, che ritenesse che l'attività professionale intellettuale, per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo, non abbia altro spazio di esercizio che all'interno di un contratto di prestazione d'opera intellettuale (esercizio di professione intellettuale contratto d'opera professionale).

2.4. Qualora l'attività professionale intellettuale venga svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, la subordinazione assume una connotazione particolare, nel senso che assume rilevanza sul piano funzionale più che su quello tecnico e si concretizza soltanto nella sistematica inserzione dell'opera professionale nell'organizzazione dell'impresa, ferma restando una certa autonomia ed una certa discrezionalità tecnica imposta dalla natura stessa dell'opera professionale intellettuale. Ove, pure nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato - si pensi agli avvocati di enti pubblici - l'attività svolta abbia come suo contenuto l'esplicazione di atti tipici della c.d. "libera professione", cioè della professione esplicita a norma del contratto privatistico di cui agli artt. 2230 e segg., il requisito dell'iscrizione all'albo è egualmente essenziale, sia pure secondo le modalità che la legge speciale prescrive. In questo caso la nullità dell'iscrizione coinvolge non il rapporto di impiego nella sua interezza, in ordine al quale potrebbe quanto meno trovare applicazione l'art. 2126 c.c., bensì quella parte del rapporto direttamente implicante lo svolgimento della prestazione professionale intellettuale, nella sua tipica manifestazione. Tutto ciò viene detto per confortare il principio secondo cui le attività professionali intellettuali, per le quali sia necessario che il professionista sia iscritto ad apposito albo, non si esauriscono necessariamente in attività prestate sulla base di contratto d'opera professionale.

3.1. Passando ad esaminare l'attività del curatore, va, anzitutto osservato che l'art. 1 del DLTCPS 23/08/1946 n. 153 statuisce che:

"Il ruolo degli amministratori giudiziari è soppresso.

Gli incarichi già spettanti agli amministratori predetti a norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.

Tuttavia, per motivi da indicarsi nel provvedimento di nomina, gli incarichi medesimi possono essere conferiti a professionisti non iscritti negli albi di cui al comma precedente ovvero a persone non iscritte in alcun albo professionale.

Per quanto concerne gli incarichi diversi da quelli suindicati, nulla è innovato alle disposizioni riguardanti i consulenti tecnici ed a quelle degli ordinamenti professionali".

Da ciò consegue che, anzitutto, il curatore fallimentare deve essere iscritto all'albo o dei commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati, costituendo, invece, un'eccezione la nomina di altri soggetti, da motivarsi specificamente.

3.2. Inoltre esso certamente non fa parte dell'ordine giudiziario nè, più genericamente, ha un rapporto di lavoro subordinato con la p.a., ma è un professionista incaricato di volta in volta delle funzioni di curatore con riferimento ad un dato fallimento.

Per quanto la legge parli di una nomina e di un'accettazione, tuttavia non si è in presenza di un contratto (come sostiene autorevole ma minoritaria dottrina classica, che tuttavia ritiene trattarsi di mandato e non di contratto di cui all'art. 2230 c.c.), poichè la dichiarazione di volontà del tribunale e del professionista nominato, non sono qualitativamente eguali, essendo la prima estrinsecazione dell'imperium ed avendo la sostanza di un provvedimento. Si aggiunga che la preminenza del tribunale si manifesta anche nel corso del rapporto per la possibilità di revocare in ogni momento e senza motivazione il curatore (art. 37 l. fall.) e di determinare il compenso e gli eventuali acconti sul medesimo da corrispondere nel corso della procedura (art. 39 l. fall.).

Ne consegue che correttamente il curatore viene qualificato come ausiliare di giustizia, più che come ausiliare del giudice, essendo un organo esterno della procedura con il potere di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26 l. fall.).

3.3. In relazione alla sua funzione di partecipazione all'amministrazione della giustizia il curatore è un pubblico ufficiale: ciò che la legge ha cura di avvertire all'art. 31 l.f.; non rappresenta il fallito, ma si colloca in un rapporto interorganico di un ufficio fallimentare che presiede al processo esecutivo concorsuale.

3.4. Sulla base di ciò deve ritenersi che certamente il professionista, nominato curatore, non svolge un'attività c.d.

"libera", cioè nei confronti di un cliente e regolata dalle norme che presiedono al contratto d'opera professionale intellettuale, ma deve altrettanto con sicurezza ritenersi che egli espliciti un compito, rientrante nell'attività professionale della sua categoria.

Ciò proprio perchè, salve ipotesi eccezionali e da motivare specificamente, il cit. art. 1 del DLTCPS 23/08/1946 n. 153, dispone che solo i soggetti iscritti agli albi dei commercialisti, avvocati o ragionieri possano essere nominati curatori.

Il professionista intellettuale, quindi, continua a rimanere un privato, che svolge, nell'ambito della sua attività professionale, un incarico giudiziario, in relazione al quale incarico svolge pubblici poteri.

3.5. La figura, nell'ordinamento, non è peculiare del curatore fallimentare; basti ricordare che l'incarico giudiziario viene considerato anche il notaio delegato dal giudice alle operazioni di scioglimento delle divisioni (art. 786 e segg. c.p.c), ovvero gli stessi consulenti tecnici d'ufficio o i periti, i quali, pur rimanendo professionisti privati, vengono incaricati di svolgere attività in senso lato giudiziarie, rientranti tuttavia nell'ambito della propria attività professionale.

3.6. Segnatamente, per quanto riguarda gli incarichi giudiziari ai commercialisti, espressamente l'art. 1 del DPR 27/10/1953 n. 1067, nel definire l'oggetto della professione, statuisce che:

*"Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:*

- a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;*
- b) le perizie e le consulenze tecniche;*
- c) le ispezioni e le revisioni amministrative;*
- d) la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese;*
- e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;*
- f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali.*

*L'autorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta".*

Se si tiene conto di quanto statuito da detta norma e del fatto che pacificamente si ritiene che il compito principale del curatore fallimentare è l'amministrazione del patrimonio del fallito (art. 31 l. fall.), se ne deve desumere che il curatore, pur non svolgendo attività di libero professionista, e cioè attività che abbia la sua fonte in un contratto d'opera professionale privatistico, certamente svolge un'attività che rientra a pieno titolo tra quelle riservate per legge alla sua professione.

3.7. Conseguenza di ciò è che, accanto ad una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare a carico del curatore, suscettibile di provocare la revoca dell'incarico, lo stesso è soggetto ad una responsabilità disciplinare da parte del suo ordine, nel caso di infrazioni disciplinari (l'ipotesi si è concretizzata in tema di responsabilità disciplinare nei confronti di curatori, iscritti all'albo degli avvocati), mentre ciò non sarebbe concepibile se l'attività di curatore non costituisse, anche una forma di esplicazione dell'attività professionale propria della professione al cui albo è iscritto il professionista.

**3.8. Ciò comporta, ai fini che qui interessano, che, se il curatore commercialista è responsabile del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell'espletamento della sua attività di curatore, ai sensi del combinato disposto degli art. 38, c. 1, l. f. ed art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 24/05/1991, n. 5882; Cass. 26/08/2002/ n. 12541)), ove egli sia assicurato per la responsabilità civile per la propria attività professionale, proprio perchè l'attività di curatore fallimentare rientra tra le possibili attività professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, l'assicuratore deve tenere indenne l'assicurato commercialista, salvo che detto rischio sia espressamente escluso nel contratto stesso.**

4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errata e falsa applicazione degli artt. 1882 e 1374 c.c., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume la ricorrente che, poichè vi è una distinzione tra l'attività del commercialista espletata per i privati e quella espletata come curatore fallimentare, il rischio assicurato atteneva, a norma dell'art. 1882 c.c., solo alla prima, mentre il giudice non poteva far applicazione del principio di cui all'art. 1374 c.c., non potendosi fare applicazione di un principio di interpretazione estensiva del contratto, non trattandosi nella specie di conseguenza che derivava dalla legge, nè dagli usi o dall'equità.

5.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato, per quanto vada corretta la motivazione della sentenza a norma dell'art. 384, c. 1, c.p.c. Infatti, secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, la norma di cui all'art. 1374, in tema di integrazione del contratto, è destinata ad integrare le lacune che le parti abbiano lasciato nel regolamento negoziale.

Ciò comporta che può darsi luogo all'integrazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1374 c.c., solo quando le parti non abbiano disciplinato alcuni aspetti del rapporto, e non quando le parti con le loro pattuizioni abbiano compiutamente ed univocamente previsto il contenuto delle obbligazioni loro derivanti dal contratto stesso e ne abbiano regolato gli effetti (Cass. 14/06/2002, n. 8577;

Cass. 17/06/1994, n. 5862; Cass. 14 marzo 1983, n. 1884; Cass., 14 ottobre 1981, n. 5943).

**5.2. Ne consegue che, avendo il giudice di merito ritenuto che il contratto di assicurazione in questione avesse ad oggetto la responsabilità civile connessa all'attività di commercialista, ed avendo ritenuto (correttamente, per quanto sopra detto) che l'attività di curatore rientrava nell'attività professionale del commercialista, è ultroneo e quindi ininfluenza, prima ancora che errato in diritto, ritenere che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., il contratto andava integrato anche con la copertura del rischio connesso a tale attività. Infatti, sulla base dell'esatta premessa effettuata dal giudice di merito, risulta che non vi era stata alcuna lacuna nel disciplinare il contenuto del rapporto assicurativo, per cui non vi era spazio per un'integrazione dello stesso a norma dell'art. 1374 c.c.**

6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e segg. c.c. ed art. 1367 c.c., nonché omessa motivazione, ai sensi dell'art. 1360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamentava la ricorrente che la sentenza impugnata abbia erratamente interpretato il contratto assicurativo in questione, poichè esso limitava il rischio all'esercizio della libera professione di commercialista, senza l'aiuto di collaboratori iscritti all'albo, mentre nella fattispecie la responsabilità del ----- soggetto assicurato, discendeva essenzialmente dal comportamento del suo coadiutore, rag. ----- per cui era evidente che proprio l'esclusione dell'operatività della polizza in caso di aiuto di collaboratori iscritti all'albo comportava che la polizza assicurativa coprisse il solo rischio connesso all'attività professionale svolta personalmente dal -----

7. Il motivo è infondato e va rigettato.

Infatti la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità del curatore (commercialista assicurato) non per fatto altrui (cioè del suo collaboratore), a norma dell'art. 2049 c.c., ma per fatto omissivo colposo proprio, e cioè per avere, in violazione dell'art. 38 l. fall., affidato ad uno studio professionale esterno, sia pure nominato coadiutore dal giudice delegato, non lo svolgimento di attività di carattere tecnico, a norma dell'art. 32 l. fall., bensì quasi tutte le attività inerenti alla procedura concorsuale, ivi compresi i depositi sul libretto bancario. Inoltre la responsabilità per fatto proprio del ----- era stata individuata anche nel lasciare il libretto di deposito dei fondi del fallimento nella disponibilità della banca, in violazione non solo delle disposizioni di legge e regolamentari dettate dal presidente della sezione, ma anche della più comune diligenza del buon padre di famiglia in tema di custodia di un libretto di deposito bancario.

8. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa valutazione e pronuncia sul motivo di appello inerente l'inoperatività della seconda polizza assicurativa del 20.9.1994, nonché la violazione degli artt. 1366 e 1882 c.c. (ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha ommesso qualsiasi pronuncia, relativa al motivo di impugnazione di cui a pagg. 7 e segg. dell'atto di appello e reiterato a pag. 5 della comparsa conclusionale, con cui

si lamentava che erroneamente la sentenza di primo grado aveva ritenuto che fosse applicabile nella specie il massimale di L. 300 milioni, di cui alla polizza del 20.9.1994, e non invece il massimale di L. 90 milioni, di cui alla polizza precedente del 12.5.1987, tenuto conto che il danno di cui era responsabile il ----- si era verificato antecedentemente alla stipula del secondo contratto assicurativo.

Lamenta la ricorrente principale che su detta censura la corte di appello non si era pronunciata, limitando l'esame al diverso aspetto meramente sussidiario, pure prospettato, della violazione da parte del ----- dell'art. 1892 c.c., per dichiarazioni inesatte e reticenti all'atto della stipula della seconda polizza.

9. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.

Infatti, sebbene il resistente ----- sul punto si difenda nel merito e ritenga che esattamente sia stato ritenuto operante il secondo massimale di L. 300 milioni, in effetti su tale motivo di impugnazione il giudice di appello non ha emesso alcuna pronuncia e, quindi, ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

La sentenza impugnata si è limitata a dichiarare l'inammissibilità per novità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione di invalidità della seconda polizza per dichiarazioni inesatte e reticenti ex art. 1892 c.c..

10. L'accoglimento del predetto motivo, comporta l'assorbimento del quinto motivo di ricorso (violazione dell'art. 1892 c.c. e vizio di motivazione).

11. Passando ad esaminare il ricorso incidentale del ----- vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dello stesso, avanzate dal banco di Napoli.

Anzitutto è infondata l'eccezione di inammissibilità per mancata esposizione dei fatti di causa, poichè gli stessi si desumono agevolmente dal controricorso in una lettura coordinata tra la c.d. "premessa" ed i motivi dello stesso. Infondata è anche l'eccezione di mancanza di specificità dei motivi, poichè l'indicazione, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicchè la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum (Cass. 28/09/1994, n. 7886).

Il ricorso incidentale soddisfa detto requisito.

12.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale ----- lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 38 l. fall., degli artt. 1835, 2043, 2049 e 2055 c.c, nonché il vizio di motivazione.

Assumeva il ricorrente che la sentenza impugnata aveva erratamente ritenuto sussistente la sua responsabilità oggettiva a norma dell'art. 38 l. f., per l'operato del coadiutore, che invece era stato nominato dal giudice delegato; che, in ogni caso, non sussisteva una sua responsabilità diretta per negligenza per mancata presentazione del libretto di deposito allo sportello bancario per le annotazioni previste dall'art. 1835 c.c.; che tale ultimo evento non si era verificato ed era il frutto di una distolta lettura delle risultanze processuali; che i versamenti erano stati effettuati sempre in sua presenza; che egli aveva agito con diligenza, fidandosi di quanto detto dall'impiegato della banca.

Lamenta il ricorrente che la responsabilità degli ammanchi era solo della banca; che la banca aveva riconosciuto la sua responsabilità, pagando l'intera somma alla curatela, mentre avrebbe potuto pagare solo quanto parzialmente dovuto da lei; che, essendo stata soddisfatta la pretesa risarcitoria da parte di uno dei condebitori anche gli altri sono liberati; che non era ipotizzabile un concorso tra il comportamento doloso di un debitore e quello colposo di un altro; che non poteva conseguentemente sussistere un diritto di regresso.

12.2. Ritiene questa Corte che il suddetto motivo sia infondato.

Anzitutto va rilevato che, contrariamente all'assunto del ricorrente incidentale, la sentenza impugnata ha ritenuto non una responsabilità oggettiva del curatore per fatto del proprio collaboratore, ma una responsabilità colposa dello stesso per fatto proprio, a norma dell'art. 2043

c.c. La corte di merito ha, infatti, ritenuto con accertamento fattuale, che rientra negli esclusivi poteri del giudice di merito e che è immune da vizi logici rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità, che l'evento dannoso era ascrivibile a comportamenti omissivi sia del banco di Napoli che del ----- che aveva delegato quasi tutte le attività proprie del curatore al coadiutore ----- e che aveva lasciato in deposito il libretto presso l'agenzia bancaria, in violazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni date dal presidente della sezione fallimentare, nonché delle più comuni norme di diligenza del buon padre di famiglia in tema di custodia di libretto di deposito.

12.3. Infondata è anche l'assunta violazione dell'art. 2055 c.c..

In contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicchè, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà.

Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, semprechè le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, e senza che, con tale principio, contrasti la disposizione dell'art. 187, capoverso, c.p., la quale, con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (Cass. 4/06/2001, n. 7507).

Ne consegue che ben può sussistere la responsabilità solidale a norma dell'art. 2055 c.c., nei confronti della curatela fallimentare per gli ammanchi in questione dal deposito bancario tra la banca, che risponde a norma a titolo di responsabilità oggettiva per fatto altrui doloso (del proprio dipendente), ed il ----- che risponde per fatto proprio colposo, nei termini suddetti.

12.4. Premesso ciò va osservato che in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso (Cass. 24/06/2002, n. 9167).

Ciò comporta che il fatto che la banca abbia pagato alla curatela l'intera somma, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non comporta che essa abbia riconosciuto la sua esclusiva responsabilità, e ciò per due ordini di ragioni.

12.5. Anzitutto essa, pagando l'intero debito, non ha disconosciuto la natura solidale del debito, ma si è solo conformata al disposto dell'art. 1292 c.c., per cui ciascun debitore solidale è tenuto al pagamento della totalità del debito. Il pagamento del debito nella sua totalità libera anche gli altri debitori, ma detta liberazione, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente incidentale, comporta solo l'estinzione del debito degli altri debitori solidali nei confronti del creditore originario, ma, contemporaneamente, fa sorgere il diritto di regresso ( artt. 1299 e 2055 c.c.) del debitore che ha pagato nei confronti degli altri condebitori solidali per la parte di ciascuno di essi, corrispondente alla gravità della rispettiva colpa ed all'entità delle conseguenze derivatene (Cass. 14/06/1999, n. 5883), e ciò indipendentemente dal punto, dibattuto in dottrina, se detto regresso costituisca un diritto autonomo o sia esso una forma di surrogazione ex lege del debitore (che ha pagato) nei diritti del creditore soddisfatto nelle stesse condizioni di quest'ultimo. inoltre nella fattispecie, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 5), la curatela, ricevendosi dalla banca la sorta capitale del deposito e gli interessi, cedeva alla stessa i diritti e le ragioni di credito vantate nei confronti del ---- in relazione ai danni per l'ammanco accertato sul deposito intestato alla procedura fallimentare.

12.6. Conseguentemente il pagamento effettuato dal banco di Napoli alla curatela comportava solo l'estinzione del debito del ----- nei confronti della curatela, ma non impediva il diritto di regresso esercitato dal banco nei confronti del ----- per la parte di debito di quest'ultimo.

13. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente incidentale lamenta che erratamente il ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1374, 1882, 1892, 2952 c.c., relativamente alla sentenza nella parte che afferisce alla validità della polizza assicurativa.

14. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso incidentale sia inammissibile come tale, in quanto il motivo di ricorso può solo contenere censure avverso la decisione impugnata e non avverso il ricorso principale, poichè le contestazioni avverso quanto richiesto con il ricorso principale, possono solo costituire oggetto del controricorso e non motivi del ricorso incidentale.

15. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il ----- lamenta la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omessa ed insufficiente motivazione in merito al governo delle spese, diritti ed onorari di avvocato.

16.1. Ritiene questa corte che il motivo sia infondato, quanto alle spese processuali tra il ----- ed il banco di Napoli, compensate per metà.

Infatti in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14.11.2002, n. 16012; Cass. 1.10.2002, n. 14095; Cass. 11.11.1996, 9840).

16.2. Quanto alle spese tra il ----- e la ----- la censura relativa alle spese è assorbita, poichè l'accoglimento del quarto motivo di ricorso della Sara comporta la caducazione della regolamentazione delle spese processuali tra la ----- ed il ----- Infatti in forza del cosiddetto effetto espansivo, la Cassazione anche parziale della sentenza si estende e quindi travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza medesima, sicchè in ordine ad esse il giudice di rinvio deve provvedere ex novo tenendo conto dell'esito finale della lite (Cass. 5/06/1986, n. 3764).

17. In definitiva vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso principale, va accolto il quarto, assorbito il quinto. Va rigettato il ricorso incidentale, ad eccezione della censura relativa alle spese processuali tra la Sara ed il ----- che rimane assorbita.

Va cassata, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione ad altra sezione della corte di appello di Napoli, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

#### **P.Q.M.**

Riunisce i ricorsi. Accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto motivo.

Rigetta i restanti motivi del ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale, dichiarando assorbita la censura relativa alle spese processuali tra la ----- ed il ----- Cassa, in relazione, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2005.